


GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO A FESTIVI

Giovedì 6 Aprile 1944 - XXII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IN ITALIA

Gazzetta Ufficiale Parte I	Annua L. 100	Gazzetta Ufficiale Parte II	Annua L. 60
e supplementi ordinari	Semestrale L. 50		Semestrale L. 30

Al solo «Bollettino delle estrazioni» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle): Annuo L. 50

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Istituto Poligrafico dello Stato, Via Trieste, 39 - Brescia e gli importi devono essere versati sul c/c postale n. 17/14554 - Brescia. La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni Ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma: Via XX Settembre - Palazzo Ministero delle Finanze e Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; e presso le Librerie depositarie in Roma e di tutti i capoluoghi di Provincia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della Parte Seconda

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO MINISTERIALE 28 Marzo 1944-XXII, n. 112.

Abrogazione del decreto istitutivo di due sezioni promiscue della Corte di Cassazione in Brescia e trasferimento da Roma a Brescia di tre sezioni della Corte Suprema di Cassazione. pag. 351

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 31 marzo 1944-XXII, n. 109.

Nuovo statuto e regolamento dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare. pag. 352

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 28 Marzo 1944-XXII, n. 112.

Abrogazione del decreto istitutivo di due sezioni promiscue della Corte di Cassazione in Brescia e trasferimento da Roma a Brescia di tre sezioni della Corte Suprema di Cassazione.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;

Visto il decreto legislativo 24 novembre 1943-XXII, n. 792, con cui vennero istituite con sede in Brescia due sezioni promiscue della Corte di Cassazione;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1944-XXII, n. 10, con cui vennero disposte norme di procedura e di attuazione del decreto legislativo citato;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di revocare il decreto istituito delle due sezioni promiscue suddette e di disporre che, in loro vece due sezioni civili ed una penale della Corte di Cassazione trasferiscano la loro sede da Roma a Brescia;

Visto il decreto legislativo del DUCE 8 ottobre 1943-XXI, sulla sfera di competenza e sul funzionamento degli organi del Governo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22 ottobre 1943-XXII;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato il decreto legislativo 24 novembre 1943-XXII, n. 792, istitutivo di due sezioni promiscue della Corte Suprema di Cassazione con sede in Brescia.

Due Sezioni civili ed una penale della Corte Suprema di Cassazione sono temporaneamente trasferite da Roma a Brescia. L'ufficio del pubblico ministero presso di esse è costituito da tre magistrati aventi funzioni di avvocato generale, e da otto sostituti procuratori generali di Corte di Cassazione, salva la facoltà del Ministro della Giustizia di disporre che le funzioni di capo dell'ufficio del pubblico ministero presso le sezioni di Brescia siano esercitate dal Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione.

Finchè non verrà esercitata la detta facoltà le attribuzioni di capo dell'ufficio del pubblico ministero presso le sezioni della Corte Suprema con sede in Brescia spettano all'avvocato generale ed in mancanza di questi, al magistrato più anziano avente funzioni di avvocato generale.

Art. 2

Le tre sezioni della Corte Suprema di Cassazione con sede in Brescia funzionano una come sezione civile, una come sezione penale e una come sezione promiscua. Ugual funzionamento hanno le altre tre Sezioni della Corte Suprema di Cassazione con sede in Roma.

Art. 3.

Alle sezioni della Corte Suprema di Cassazione con sede in Brescia è devoluta la competenza già attribuita alle due sezioni promiscue, di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 4.

Il presidente della sezione civile ed il capo dell'ufficio del P. M. presso le sezioni della Corte Suprema di Cassazione con sede in Brescia esercitano, per gli affari devoluti alle sezioni aventi sede in Brescia le attribuzioni che la legge conferisce rispettivamente al Primo Presidente ed al Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, salvo che il Ministro della Giustizia disponga che le dette attribuzioni siano esercitate direttamente dai Capi della Suprema Corte.

Art. 5.

Le sezioni unite in materia civile sono costituite dai magistrati della sezione civile e di quella promiscua, in materia penale dai magistrati della sezione penale e di quella promiscua.

Art. 6.

Rimangono in vigore le norme di procedura e transitorie disposte col decreto ministeriale 20 gennaio 1944-XXII, n. 10, ove non contrastino con quelle del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto, che sarà sottoposto a ratifica del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, previa registrazione alla Corte dei Conti, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Addì 28 marzo 1944-XXII.

Il Ministro: PISENTI

V. *il Guardasigilli: PISENTI*

*Registrato alla Corte dei Conti - addì 3 aprile 1944-XXII
Atti minist. di governo - Registro 2. Foglio 128*

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 31 marzo 1944-XXII, n. 109.

Nuovo statuto e regolamento dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

**IL DUCE
DELLO STATO NAZIONALE REPUBBLICANO
CAPO DEL GOVERNO**

Visto l'art. 11 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sul trattamento dei beni ebraici;

Visto il decreto 27 marzo 1939, n. 665, che ha approvato lo statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare;

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, riguardante modifiche alla legge di guerra in materia di beni appartenenti a sudditi nemici;

Visto il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944, n. 1, che ha affidato a detto Ente le funzioni di sequestratario, di sindacatore e di liquidatore delle aziende appartenenti a sudditi nemici;

Visto il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944, n. 2, contenente modifiche alle disposizioni riguardanti i beni e le aziende ebraiche di cui al predetto decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126;

Visto l'art. 17 della legge 16 giugno 1939, n. 942, riguardante la acquisizione dei beni espropriati dalle esattorie e rimasti invenduti al secondo incanto;

Ritenuta la necessità di modificare detto statuto, in relazione ai nuovi compiti affidati coi suindicati provvedimenti legislativi all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare;

Su proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

D e c r e t a :

Art. 1.

L'art. 11 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente: « È istituito un Ente denominato « Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare » con il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione, alla trasformazione ed alla vendita di beni immobiliari con le loro pertinenze, di beni mobiliari, nonché di aziende industriali e commerciali, nell'interesse o d'incarico dello Stato.

All'Ente anzidetto è assegnata una dotazione di L. 20 milioni da stanziarsi con provvedimento del Ministro per le Finanze sul bilancio del Ministero stesso.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto dal Presidente e da altri otto componenti, nominati con decreto del Ministro delle Finanze e cioè:

- 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI del Ministero delle Finanze;
- 1 consigliere scelto tra i funzionari dell'Ispettorato per la Difesa del Risparmio e l'Esercizio del Credito;
- 1 consigliere in rappresentanza dell'Ispettorato per demografia e razza;
- 1 consigliere su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano, Ministro Segretario di Stato;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Economia Corporativa.

Con decreto del Ministro per le Finanze sono nominati tre sindaci effettivi, dei quali uno scelto tra i Magistrati della Corte dei Conti. Con lo stesso decreto sono pure nominati due sindaci supplenti.

Il bilancio da compilarsi dall'Ente alla fine di ciascun esercizio annuale è sottoposto all'approvazione del Ministro per le Finanze.

Per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato ».

Art. 2.

Il decreto 27 marzo 1939, n. 665, che ha approvato lo statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, è abrogato.

Lo statuto stesso viene sostituito da quello annesso al presente provvedimento, composto di numero 17 articoli.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare a tale statuto le modifiche che si rendessero in seguito necessarie.

Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sarà inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, addì 31 marzo 1944-XXII

MUSSOLINI

Il Ministro delle Finanze: PELLEGRINI

V. *il Guardasigilli: PISENTI*

Statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare

Art. 1.

L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ha il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione, alla trasformazione ed alla vendita di beni immobiliari, con le loro pertinenze di beni mobiliari, nonché di aziende industriali e commerciali, nell'interesse o d'incarico dello Stato.

L'Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di 20 milioni, da stanziare con provvedimento del Ministro per le Finanze, sul bilancio del Ministero stesso.

Per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

L'Ente potrà inoltre, con la preventiva autorizzazione del Ministro per le Finanze, contrarre mutui ed ottenere sovvenzioni dagli Istituti all'uopo autorizzati per il fabbisogno finanziario dipendente dalla propria attività.

L'Ente ha la sua sede legale in Roma, temporaneamente trasferita a San Pellegrino Terme.

Art. 2.

L'E.G.E.L.I. compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dei propri fini.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta esecutiva.

Art. 4.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro delle Finanze, per un triennio, e può essere confermato.

Egli è a capo dell'Amministrazione dell'Ente ed ha la legale rappresentanza dell'Ente stesso.

Convoca e presiede riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva, e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della giunta stessi.

Il Presidente ha la facoltà di conferire procure speciali per determinati atti e per determinate specie di atti.

In caso di urgenza il Presidente prende tutti i provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva per la relativa ratifica.

Art. 5.

Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è annualmente designato dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 6.

Il Consiglio di Amministrazione è composto del Presidente e di otto membri nominati dal Ministro per le Finanze e cioè:

- 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI. del Ministero delle Finanze;
- 1 consigliere scelto tra i funzionari dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;
- 1 consigliere in rappresentanza dell'Ispettorato per la demografia e la razza;
- 1 consigliere su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano, Ministro Segretario di Stato;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Economia Corporativa.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella carica stessa.

Con decreto del Ministro per le Finanze sono determinate le indennità assegnate al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell'Ente.

Esso delibera un apposito regolamento interno da approvare dal Ministro per le Finanze, per stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale ne dà tempestivo avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno 5 componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranze assolute di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno la Giunta esecutiva, determinandone le attribuzioni e i poteri.

La Giunta è composta di tre membri fra i quali il Presidente.

Funge da Segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di amministrazione.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente, il quale dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 9.

La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di amministrazione e dentro i limiti della delegazione stessa.

Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:

- a) sulla formazione del bilancio;
- b) sul conferimento di deleghe delle mansioni dell'Ente ad Istituti od a privati;

Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 10.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono inserite in appositi registri di verbali e vengono autenticate con la firma del Presidente e del Segretario.

Le deliberazioni prese dal Presidente in via di urgenza a norma dell'art. 4 sono trascritte in apposito registro e firmate dal Presidente.

Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle deliberazioni del Presidente, il Segretario del Consiglio di amministrazione può, con l'autorizzazione del Presidente, rilasciare copia od estratti.

Art. 11.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle Finanze. Uno dei sindaci effettivi è scelto fra i magistrati della Corte dei Conti.

La Presidenza è affidata dal Ministro delle Finanze ad un funzionario dipendente da esso incluso nei tre membri effettivi.

I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Con decreto del Ministro per le Finanze sono fissate le retribuzioni spettanti ai sindaci.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto: assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili.

Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le Finanze una relazione annuale in accompagnamento del bilancio della gestione dell'Ente.

Art. 12.

L'esercizio finanziario dell'Ente si riferisce all'anno solare. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del Ministro delle Finanze il bilancio dell'Ente, accompagnandolo con particolareggiata relazione sulla attività svolta.

Art. 13.

I proventi della gestione dei beni di proprietà dell'Ente, gli oneri dell'esercizio e le spese generali di amministrazione, sono registrate nel conto spese e proventi.

Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio delle entrate dello Stato dopo l'approvazione del bilancio.

I proventi dei beni di cui l'Ente ha la gestione nell'interesse o per conto dello Stato nonché gli introiti effettuati per riscossioni di capitali o alienazioni riguardanti tali beni, sono versati nei modi e nei termini stabiliti dalle relative disposizioni.

Art. 14.

La qualità di funzionario o impiegato dell'Ente è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico o con l'esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria.

I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori o sindaci di società, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 15

E' fatto divieto ai consiglieri di amministrazione, ai sindaci, ai funzionari di direzione ed agli impiegati dell'Ente di acquistare beni dall'Ente e comunque di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l'Ente, ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell'Ente.

I funzionari e gli impiegati dell'Ente sono obbligati al segreto d'ufficio.

Art. 16

L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario, all'Amministrazione dello Stato; per la notificazione ad istanza dell'Ente medesimo per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le misure ipotecarie, come pure per i certificati delle iscrizioni e trascrizioni, nonché per i certificati catastali storici rilasciati nell'interesse dell'Ente, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.

Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione dell'Ente alle amministrazioni dello Stato nel trattamento tributario, riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

Le tasse di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare sono ridotte come segue:

- a) alla aliquota fissa dell'1,50% fino al valore di L. 5000;
b) alla aliquota fissa del 10% oltre il valore di L. 5000;

La tassa di trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni più favorevoli.

Art. 17

Gli atti costitutivi di società che dovessero essere formate con il consenso del Ministro per le Finanze, per rilevare aziende industriali e commerciali attribuite in proprietà o in gestione all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono esenti da tasse di bollo e registro.

Gli atti con i quali società anonime regolarmente costituite rilevano aziende attribuite ovvero gestite dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, sono registrati e trascritti con la tassa di L. 40 ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 19 agosto 1943, n. 737.

I diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.

MUSSOLINI

Il Ministro delle Finanze: PELLEGRINI

V° Il Guardasigilli: PISENTI